

**REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DI  
PRODOTTO ED FPC  
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE  
SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: LA DIREZIONE DI ASACERT
3	2013-01-21	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE ( le parti modificate sono evidenziate mediante sottolineatura)
00	2007-04-02	Prima emissione
01	2008-08-28	Modifiche richieste dal Ministero dell'Interno
02	2010-03-02	Modifiche richieste dal Ministero dell'Interno
03	2013-01-21	Entrata in vigore Regolamento 305/11

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l., esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione .....	3
Art. 2 – Principali documenti di riferimento .....	3
Art. 3 – Definizioni .....	3
Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità .....	4
Art. 5 – Condizioni Generali .....	5
Art. 5.1 - Metodi di controllo della conformità .....	5
Art. 5.2 - Tipologie dell’attestato di conformità .....	5
Art. 6 – Certificazione CE .....	6
6.1 – <i>Presentazione della Domanda</i> .....	6
6.2 - <i>Esame documentale</i> .....	6
6.3 – <i>Attività di Verifica</i> .....	7
6.4 – <i>Procedura per il Rilascio della Certificazione</i> .....	8
6.5 - <i>Validità e mantenimento della Certificazione</i> .....	10
6.6 - <i>Estensione della certificazione ad altri prodotti</i> .....	10
Art. 7 - <i>Sospensione della Certificazione</i> .....	11
7.1 - <i>Sospensione della certificazione</i> .....	11
Art. 8 – <i>Revoca della certificazione</i> .....	11
8.1 - <i>Revoca della certificazione</i> .....	11
Art. 9 – <i>Rinuncia</i> .....	12
9.1 - <i>Rinuncia alla Certificazione da parte del Fabbricante/Agente autorizzato</i> .....	12
Art. 10 – <i>Modifica dello schema di certificazione</i> .....	12
Art. 11 – <i>Responsabilità ed Obblighi</i> .....	12
11.1 - <i>Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli</i> .....	12
11.2 – <i>Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso</i> ...	13
11.2 – <i>Clausola di limitazione di responsabilità</i> .....	13
11.3 – <i>Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche</i> .....	13
Art. 12 - <i>Gestione del certificato di conformità</i> .....	13
12.1 – <i>Autorizzazione</i> .....	13
12.2 – <i>Utilizzo del certificato di conformità</i> .....	13
12.3 – <i>Uso non corretto del certificato di conformità</i> .....	14
12.4 – <i>Azioni correttive</i> .....	14
12.5 – <i>Sospensione/revoca della certificazione</i> .....	14
Art. 13 – <i>Protezione dei dati personali</i> .....	14
Art. 14 – <i>Reclami</i> .....	15
Art. 15 – <i>Ricorsi</i> .....	15
Art. 16 – <i>Contenziosi</i> .....	16

## Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce e regola i rapporti tra ASACERT quale Organismo di Certificazione, nel seguito OdC, ed i Fabbricanti/Agenti autorizzati richiedenti la certificazione di prodotto o del proprio sistema di controllo di produzione in fabbrica, secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ai fini della marcatura CE.

Il presente regolamento fa riferimento ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato A del DPR 246/93, relativi alle opere di costruzione.

Inoltre definisce le modalità e condizioni per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione, nonché le regole per l'uso del certificato ASACERT.

L'accesso ai servizi di certificazione oggetto del presente Regolamento è consentito a tutti i Fabbricanti/Agenti autorizzati i cui prodotti ricadono nel campo di applicazione del Regolamento 305/11 che ne facciano richiesta, in osservanza al presente regolamento, escludendo l'applicazione di condizioni discriminatorie di qualsivoglia natura.

ASACERT non svolge attività di consulenza nella definizione ed applicazione di sistemi di gestione relativi all'ottenimento e mantenimento della certificazione ai fini della marcatura CE, al di là delle normali funzioni informative e d'assistenza ai Fabbricanti/Agenti autorizzati da certificare e certificati.

ASACERT potrà subappaltare attività di ispezione e prova (e non di certificazione), con autorizzazione preventiva delle Amministrazioni abilitanti, ai sensi dell'articolo 14 del D.I. n. 156/03 e dell'articolo 9 comma 13 del D.P.R. 246/93 e tenendo conto anche di quanto indicato nella Linea Guida K della Commissione UE par. 5.1 e nella Linea Guida A della Commissione UE par. 3.4.

ASACERT inoltre non affida all'esterno attività di audit, non offre né fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati e non certifica FPC o prodotti per cui abbia eventualmente fornito servizi di audit interni, se non dopo almeno due anni dalla conclusione degli audit stessi.

La certificazione ASACERT non è più semplice, più facile, più rapida o meno costosa nel caso in cui il Fabbricante/Agente autorizzato abbia utilizzato i servizi di una società di consulenza piuttosto che un'altra. L'attività certificativa di ASACERT non è collegata ad attività di organizzazioni che erogano servizi di consulenza, per cui, nell'eventualità in cui vi siano società di consulenza che affermino in modo inappropriato che la certificazione ASACERT sarà influenzata dal fatto di aver richiesto il servizio consulenziale alla società stessa, saranno presi i provvedimenti del caso.

## Art. 2 – Principali documenti di riferimento

<b>Norma UNI CEI EN 45011:1998</b>	"Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti"
<b>Regolamento 305/11</b>	"REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio la Direttiva 89/106/CE"
<b>DPR 246/93</b>	"Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione"
<b>DM 156 del 9/5/2003</b>	"Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246"

## Art. 3 – Definizioni

Le definizioni relative ai termini utilizzati per le attività riguardanti la certificazione CE sono quelle riportate nei documenti di cui all'art. 2, con le seguenti precisazioni:

**Materiale da costruzione:** ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono anche denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono denominate "opere".

**FPC:** Factory Production Control – controllo di produzione in fabbrica, cioè il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante;

**ITT:** Initial Type Testing – prove iniziali di tipo, cioè insieme completo di prove o altre verifiche descritte nelle specifiche tecniche, volte a determinare le prestazioni di un campione rappresentativo dello specifico prodotto;

OdC: Organismo di certificazione;

Fabbricante: persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della realizzazione di prodotti da costruzione, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o con il proprio marchio. Sono, altresì, considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio i prodotti da costruire;

Agente autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti;

Valutazione/Verifica: Attività mediante la quale ASACERT verifica che il Fabbricante/Agente autorizzato operi in conformità ai documenti di riferimento;

Sorveglianza: Attività mediante la quale ASACERT verifica il mantenimento della conformità ai requisiti specificati;

Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI): Gruppo di Ispettori incaricato dall'OdC di eseguire la valutazione;

Non Conformità Critica: assenza o mancata applicazione di uno o più requisiti richiesti dai documenti di riferimento che hanno diretta influenza sul prodotto o sull'FPC (corrispondente a "non-conformity" indicato al punto 4.4 del documento NB/CPD/SG02-04/001 rev. 3).

Non Conformità Importante: uno o più requisiti sono parzialmente disattesi senza pregiudicare il rispetto delle specifiche tecniche (corrispondente a "remark" indicato al punto 4.4 del documento NB/CPD/SG02-04/001 rev. 3).

Non Conformità Marginale: episodio isolato in cui è parzialmente disatteso un requisito dei documenti di riferimento senza che ciò pregiudichi il rispetto delle specifiche tecniche; per esempio lievi carenze formali o procedurali.

Suggerimento: spunto di miglioramento, corrispondente ad "observation" indicato al punto 4.4 del documento NB/CPD/SG02-04/001 rev. 3.

Tipologie di Verifiche:

VIC: verifica iniziale di certificazione

VPS: verifica programmata di sorveglianza

VSS: verifica supplementare, possibile sia in fase di certificazione iniziale sia in fase di mantenimento.

Tutte le verifiche sono effettuate da ispettori riconosciuti competenti dalle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03 e possono, in relazione alle necessità dell'OdC, essere effettuate con gli ispettori delle Amministrazioni stesse.

La certificazione è "Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone" (cfr ISO/IEC 17000:2004).

#### **Art. 4 – Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità**

L'attività certificativa di ASACERT è eseguita nel rispetto della totale imparzialità. Per aumentare il livello di garanzia è previsto, all'interno della struttura dell'OdC, un comitato, chiamato Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), che:

- affianca ASACERT nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle attività di certificazione;
- contrasta ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una corretta ed obiettiva attività di certificazione;
- fornisce suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- conduce un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di ASACERT.

Il CSI, per espletare al meglio i propri compiti, è composto, tra l'altro, da rappresentanti di associazioni di produttori, associazioni di consumatori e di ministeri.

Il CSI ASACERT:

- garantisce l'equilibrio degli interessi rappresentati in maniera tale che nessuno sia predominante;
- ha accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito;
- può intraprendere azioni indipendenti (p.e. informando le autorità, gli organismi di accreditamento, le Amministrazioni abilitanti, le parti interessate) qualora la Direzione ASACERT non tenga conto delle proprie considerazioni in materia di gestione dell'imparzialità, rispettando i requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.

## Art. 5 – Condizioni Generali

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

### Art. 5.1 - Metodi di controllo della conformità

Nella determinazione delle procedure per il rilascio dell'attestato di conformità di un prodotto, ASACERT applica i seguenti metodi di controllo della conformità. I requisiti previsti nelle specifiche tecniche di riferimento per il prodotto o il gruppo di prodotti di cui trattasi determinano la scelta e la combinazione dei metodi per un determinato sistema:

- a) prove del tipo iniziale del prodotto;
- b) prove di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su un cantiere;
- c) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione nella stessa;
- d) sorveglianza, valutazione e stima permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

### Art. 5.2 - Tipologie dell'attestato di conformità

A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità, previsti nelle specifiche tecniche di riferimento, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:

A) Sistemi 1 e 1+. Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base all'effettuazione delle seguenti procedure:

*(compiti del fabbricante):*

- 1) controllo della produzione in fabbrica;
- 2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo;

*(compiti di ASACERT):*

- 3) prove iniziali del prodotto (ASACERT non effettua direttamente le prove iniziali del prodotto, ma si avvale di Laboratori notificati scelti dal Fabbricante);
- 4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione;
- 5) sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica;
- 6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere (solo sistema 1+) – il campione viene testato in accordo con le metodologie indicate nelle specifiche tecniche e gli ITT; i risultati sono comparati con le prestazioni dichiarate la fabbricante, determinate con gli ITT;

B) Sistema 2+. Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla effettuazione delle seguenti procedure

*(compiti del fabbricante):*

- 1) prove del tipo iniziale del prodotto;
- 2) controllo della produzione in fabbrica;
- 3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo (solo sistema 2+)

*(compiti di ASACERT):*

- 1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:
  - ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;
  - eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica (solo sistema 2+).

Per quanto riguarda il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", ASACERT svolge esclusivamente attività di certificazione/ispezione ed eventualmente si limita ad indicare le prove necessarie per l'attestazione della conformità richiesta. Le prove possono essere effettuate presso un qualsiasi laboratorio notificato scelto dal fabbricante.

Il Certificato di conformità rilasciato da ASACERT quindi attesta che:

- sistemi 1 e 1+: il prodotto è conforme alle specifiche tecniche di riferimento e ciò presuppone la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato A del DPR 246/93 e dell'allegato I del Regolamento 305/11; il fabbricante può quindi apporre la marcatura CE;
- sistema 2+: l'FPC è conforme alle specifiche tecniche di riferimento e ciò NON presuppone la conformità ai requisiti essenziali; il fabbricante può quindi apporre la marcatura CE sulla base del certificato ASACERT ma anche degli ITT da lui effettuati.

In ogni caso il fabbricante è pienamente responsabile per l'apposizione del marchio CE e per la dichiarazione che il prodotto è conforme ai requisiti delle specifiche tecniche. Il coinvolgimento di un OdC di parte terza, anche se fornisce il certificato CE di conformità, non solleva il fabbricante dalle proprie responsabilità.

## **Art. 6 – Certificazione CE**

### *6.1 – Presentazione della Domanda*

Il Fabbricante/Agente autorizzato che intende avviare l'iter certificativo con ASACERT deve presentare apposita "Domanda" utilizzando il modulo fornito dall'OdC (modello M-DCT03-0102) ed allegando la documentazione in esso indicata, tra cui i documenti descrittivi il sistema FPC.

Ricevuta la domanda e la relativa documentazione, l'OdC emette, in base agli elementi forniti ed al vigente tariffario, l'"Offerta economica" che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.

In caso di mancata accettazione dell'offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell'iter di certificazione nei 12 mesi dall'emissione dell'offerta, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico del Fabbricante/Agente autorizzato.

Quest'ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova domanda alla quale farà seguito la nuova offerta dell'OdC.

In caso di accettazione dell'offerta, la stessa controfirmata viene protocollata e datata in modo da assicurare la gestione in ordine cronologico delle pratiche. Se il Fabbricante/Agente autorizzato è immediatamente pronto a ricevere la verifica in campo, il procedimento di certificazione sarà presumibilmente concluso entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta, compatibilmente con i risultati delle verifiche. In caso contrario il tempo che trascorrerà tra l'accettazione dell'offerta e la certificazione dipenderà dalla disponibilità del Fabbricante/Agente autorizzato e/o dal tempo necessario per la risoluzione delle anomalie ostative alla certificazione, fino ad un massimo di 6 mesi tra l'accettazione dell'offerta e la disponibilità della verifica in campo ed un massimo di 3 mesi per la risoluzione delle anomalie ostative alla certificazione, dopodiché sarà necessario effettuare una nuova verifica di certificazione in campo.

L'insieme dei documenti: "Domanda" (modello M-DCT03-0102), "Offerta economica" (modello M-DCT01-0104) e "Regolamento di Certificazione CE" (modello M-DCT03-0101) costituiscono l'accordo contrattuale tra il Fabbricante/Agente autorizzato richiedente e l'OdC per l'attività di certificazione.

Successivamente all'accettazione dell'offerta, l'OdC trasmette la conferma di "Inizio iter certificativo" (modello M-DCT01-0201) comunicando contestualmente i nominativi del GVI incaricato. Il Fabbricante/Agente autorizzato deve provvedere ad inoltrare gli originali della documentazione contrattuale, controfirmati, a mezzo posta prioritaria.

La quantificazione delle giornate necessarie per la verifica di certificazione iniziale e per le verifiche di sorveglianza è effettuata sulla base delle informazioni fornite inizialmente dal Fabbricante/Agente autorizzato richiedente e può variare in rapporto ad eventuali modifiche delle condizioni iniziali o nel caso in cui il GVI incaricato, durante le attività di verifica in campo, rilevi l'incongruenza dei dati trasmessi dal Fabbricante/Agente autorizzato ed utilizzati per la quantificazione delle giornate di verifica.

Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico del Fabbricante/Agente autorizzato certificando/certificato nelle modalità previste nel tariffario (M-DCT03-0103) in corso di validità.

### *6.2 - Esame documentale*

All'apertura dell'iter di certificazione ASACERT provvede a nominare il GVI.

Tale nomina s'intenderà accettata dal Fabbricante/Agente autorizzato qualora questo non presenti per iscritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, motivazioni che giustifichino un'eventuale ricasazione del suddetto incarico. La ricasazione può essere effettuata verso un solo membro o verso l'intero gruppo di verifica.

L'OdC, valutate le motivazioni addotte da parte del Fabbrikante/Agente autorizzato, provvede, se necessario, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.

L'esame documentale viene effettuato sulla documentazione consegnata all'OdC ed è volta a verificare se la documentazione è adeguata a soddisfare i requisiti dei documenti di riferimento.

L'esito dell'esame documentale può essere trasmesso al Fabbrikante/Agente autorizzato attraverso il modello "Risultati Verifica Documentale" (M-DCT01-0106).

Qualora l'esame della documentazione non evidenzi gravi carenze, ASACERT provvede a pianificare la VIC presso il Fabbrikante/Agente autorizzato. Eventuali trattamenti di non conformità e/o azioni correttive saranno valutati in sede di verifica on-site.

Qualora, al contrario, l'esame documentale evidenzi gravi carenze o inadeguatezze, ASACERT, entro 20 giorni dall'effettuazione della verifica documentale, comunica al Fabbrikante/Agente autorizzato la necessità di effettuare una nuova. L'iter di certificazione non potrà pertanto proseguire fino a che il Fabbrikante/Agente autorizzato non avrà provveduto a risolvere le carenze rilevate, aggiornando la documentazione interessata.

### 6.3 – Attività di Verifica

L'OdC comunica al Fabbrikante/Agente autorizzato, dopo averne verificata la disponibilità, la data e il piano della Visita di Valutazione nonché la composizione del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) incaricato. Normalmente il Responsabile del GVI è la persona che ha effettuato l'esame documentale.

Qualora fosse incaricato un GVI (o anche solo un ispettore del gruppo) differente rispetto a quanto già preventivamente comunicato in sede di inizio iter di certificazione, il Fabbrikante/Agente autorizzato ha facoltà di ricusare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inoltrare ad Asacert, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del nuovo gruppo. La ricusazione deve essere supportata da fondate motivazioni. ASACERT fornisce su richiesta eventuali altre informazioni di base su ogni membro del GVI.

L'OdC, valutate le motivazioni addotte da parte del Fabbrikante/Agente autorizzato, provvede, se necessario, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.

Alla visita di valutazione possono inoltre partecipare:

- ✚ Ispettori in addestramento dell'OdC;
- ✚ Ispettori delle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03, in accompagnamento al GVI;
- ✚ Consulenti del Fabbrikante/Agente autorizzato.

Questi ultimi possono presenziare in qualità di osservatori, quindi senza diritto di intervento nell'attività di verifica.

Il costo dell'eventuale partecipazione di "Ispettori in addestramento" o degli "Ispettori delle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03" è a carico dell'OdC stesso.

Il Fabbrikante/Agente autorizzato certificato/certificando, solamente in presenza di giustificati motivi, valutati caso per caso, può non acconsentire all'effettuazione della verifica. Qualora il Fabbrikante/Agente autorizzato già certificato si rifiutasse di sottoporsi a verifica congiunta con gli ispettori delle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03, Asacert provvederà a sospendere/revocare la certificazione rilasciata. L'iter della sospensione e/o revoca della certificazione proseguirà come definito ai successivi articoli 7 ed 8.

Qualora il Fabbrikante/Agente autorizzato fosse in corso di nuova certificazione l'iter dovrà essere interrotto fino all'effettuazione della verifica congiunta.

La Visita di Valutazione si articola attraverso:

- ✚ una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili del Fabbrikante/Agente autorizzato, per concordare le finalità e le modalità della Verifica e confermare il piano inviato;
- ✚ la Verifica della chiusura delle anomalie riscontrate in sede di verifica documentale;
- ✚ la Verifica nel sito di produzione al fine di misurare la corretta attuazione del sistema FPC;
- ✚ una riunione finale per presentare alla Direzione del Fabbrikante/Agente autorizzato i risultati della Verifica e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza del sistema FPC ai documenti di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI rilascia alla Direzione del Fabbrikante/Agente autorizzato un Rapporto di Verifica che descrive i risultati della Verifica con le eventuali Non Conformità riscontrate.

La Visita di Valutazione consiste nell'eventuale completamento dell'analisi della documentazione e della sua rispondenza a quanto prescritto dalle specifiche tecniche di riferimento, nella verifica on-site dell'efficace implementazione dell'FPC, dell'adeguatezza delle attrezzature e degli impianti, della preparazione del personale addetto, delle registrazioni delle operazioni di controllo e delle eventuali azioni conseguenti l'individuazione di eventi non conformi, siano esse volte a correggere puntualmente l'anomalia o a rimuoverne le cause. Il GVI verifica in primis il possesso da parte del Fabbrikante/Agente autorizzato dei documenti di riferimento per la certificazione (norme, specifiche, norme armonizzate, norme di supporto, linee guida).

Nel caso in cui la specifica tecnica di riferimento preveda l'effettuazione di prove sul prodotto, l'RGVI individua e sceglie i campioni, li identifica indelebilmente, compila il verbale di prelievo e, nel caso in cui non li porti direttamente presso il laboratorio prescelto, fornisce precise disposizioni all'azienda per l'inoltro presso il laboratorio indicato da ASACERT. La frequenza delle prove ed il numero dei campioni, così come le azioni conseguenti ad eventuali risultati non conformi, sono determinati in relazione alle prescrizioni delle specifiche tecniche di riferimento.

Tutte le evidenze emerse durante la verifica vengono documentate.

I risultati della verifica e l'entità delle non conformità riscontrate vengono ratificati direttamente dal RGVI che su mandato dell'OdC ha facoltà di confermare al Fabbrikante/Agente autorizzato, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.

Qualora la valutazione dell'OdC non confermi l'esito raggiunto e già ratificato dal GVI, l'OdC informa il Fabbrikante/Agente autorizzato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla Verifica effettuata, attraverso specifica comunicazione scritta indicando le variazioni al precedente risultato. Altrimenti l'esito si intende confermato anche dalla struttura ASACERT.

A fronte delle Non Conformità ratificate il Fabbrikante/Agente autorizzato deve inviare all'OdC, nei tempi concordati e sull'apposita modulistica, i trattamenti delle stesse e le rispettive azioni correttive, indicando la tempistica di attuazione.




L'OdC valuta le soluzioni proposte e, qualora non le ritenga adeguate, ne informa per iscritto il Fabbrikante/Agente autorizzato per le revisioni necessarie. L'iter di certificazione non potrà in ogni caso proseguire finché il Fabbrikante/Agente autorizzato non provveda ad inviare le opportune soluzioni all'OdC, con la conseguenza che la pratica non potrà essere sottoposta all'analisi del Comitato Tecnico.

In presenza di "Non Conformità Critiche" l'iter certificativo viene reiterato attraverso l'effettuazione di Verifiche di Sorveglianza Supplementari (VSS) al fine di misurare l'efficacia delle Azioni Correttive poste in atto.

#### *6.4 – Procedura per il Rilascio della Certificazione*

La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione Tecnica ASACERT prima di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazione. Affinché la pratica di certificazione possa essere portata all'analisi del Comitato Tecnico deve presentarsi almeno la seguente condizione 1:

##### **Condizione 1**

-  Non Conformità Critiche pari a 0 (Zero);
-  Non Conformità Importanti fino a 10 (Dieci) incluso;
-  Non Conformità Marginali nessuna limitazione;

In tal caso il Fabbrikante/Agente autorizzato deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il "Rapporto di Non Conformità" (modulo M-DCT01-0207).

Tutti i modelli M-DCT01-0207 compilati devono essere trasmessi sempre in originale ad ASACERT appena possibile, anticipandoli a mezzo fax o e-mail.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al comitato se la Direzione Tecnica ASACERT e il GVI incaricato non hanno verificato ed accolto su base documentale, e se necessario attraverso una verifica supplementare, la positiva chiusura delle non conformità rilevate nonché l'efficacia delle azioni correttive definite dal Fabbrikante/Agente autorizzato.

Entro i parametri di cui sopra, e verificata l'efficace chiusura dei rilievi emersi nella verifica da parte della Direzione ASACERT, il Comitato Tecnico può deliberare per il rilascio della certificazione.

Ad insindacabile giudizio, in relazione al numero e all'importanza delle non conformità rilasciate nonché alle soluzioni definite, il comitato può deliberare che sia effettuata una verifica supplementare (VSS).



Qualora la verifica supplementare rilevasse il superamento delle carenze individuate, il Comitato Tecnico potrà decidere di rilasciare la certificazione.

Le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico del Fabbricante/Agente autorizzato.

Nei restanti casi la pratica non può essere sottoposta al Comitato Tecnico ed in particolare:

### **Condizione 2**

- ✚ Non Conformità Critiche 1 (Uno) o più;
- ✚ Non Conformità Importanti oltre 10 (dieci);

In tal caso il Fabbricante/Agente autorizzato deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il “Rapporto di Non Conformità” (modulo M-DCT01-0207) lasciato in originale dal GVI presso il Fabbricante/Agente autorizzato.

La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico. ASACERT deve pianificare una Verifica Supplementare VSS.

Nella verifica supplementare deve essere verificata l’efficacia delle azioni correttive definite dal Fabbricante/Agente autorizzato e preventivamente accolte da ASACERT.

Qualora una o più verifiche supplementari VSS riportino il Fabbricante/Agente autorizzato nella “Condizione 1” la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.

Le VSS effettuate in tale condizione risultano a carico del Fabbricante/Agente autorizzato.

Ad esito favorevole dell’esame del Comitato Tecnico, verificato l’adempimento degli impegni economici da parte del Fabbricante/Agente autorizzato la Direzione di ASACERT emette il Certificato di Conformità.

L’OdC invia al Fabbricante/Agente autorizzato una lettera per informarla dell’ottenimento della Certificazione, allegando il Certificato di Conformità. In esso sono riportati fra l’altro: la ragione sociale del Fabbricante/Agente autorizzato, l’indirizzo dell’impianto, i documenti di riferimento, la data di rilascio e la durata della validità della certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, ASACERT inserisce i prodotti e/o sistemi certificati o provati in un elenco, in cui ogni prodotto è seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario. Tale elenco, prenumerato e firmato dal Direttore Generale di ASACERT, è aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Ad esito non favorevole dell’esame del Comitato Tecnico, ASACERT invia al Fabbricante/Agente autorizzato una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni del mancato rilascio della certificazione ed in cui viene specificato se è necessario effettuare una verifica supplementare in campo o sono sufficienti evidenze documentali per riportare l’azienda nella Condizione 1 o nella Condizione 2 di cui sopra, da cui si riprende poi l’iter certificativo.

Il CSI si riunisce periodicamente presso ASACERT ed analizza alcune pratiche di certificazione a campione, per verificare, tra l’altro, la corretta conduzione del processo certificativo da parte di ASACERT dal punto di vista della garanzia dell’imparzialità.

Nel caso in cui durante la verifica del CSI emergano potenziali irregolarità, non imputabili al Fabbricante/Agente autorizzato, eventuali supplementi di verifica che si rendano necessari non saranno fatturati al Fabbricante/Agente autorizzato. Viceversa, qualora eventuali mancanze fossero imputabili al Fabbricante/Agente autorizzato, gli eventuali costi aggiuntivi per supplementi di verifica saranno fatturati al Fabbricante/Agente autorizzato. Le motivazioni dei supplementi di verifica saranno trasmessi al Fabbricante/Agente autorizzato con le indicazioni delle relative motivazioni.

La pratica di certificazione viene quindi sottoposta a nuova analisi dello specifico Comitato Tecnico che dovrà definire quali azioni intraprendere per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi. ASACERT non porrà in atto provvedimenti di sospensione e/o revoca fino a quando non saranno rilevate evidenze oggettive necessarie a supporto del provvedimento stesso.

Il Comitato Tecnico deve, entro un tempo massimo di 120 giorni, promuovere le iniziative necessarie volte alla risoluzione delle problematiche rilevate dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità. Trascorso tale periodo ASACERT, nella prima riunione utile del suddetto consiglio, dovrà documentare i risultati ottenuti a seguito degli approfondimenti effettuati.

In caso di mancata concessione della certificazione il Fabbricante/Agente autorizzato accetta ed autorizza ASACERT a comunicare il provvedimento alle Amministrazioni abilitanti ai sensi del DM 156/03.

#### *6.5 - Validità e mantenimento della Certificazione*

Il certificato ha validità decorrente dalla data di emissione riportata su di esso, coincidente con la data della riunione del Comitato Tecnico che l'ha deliberato;

In ambito CPD, la sorveglianza viene effettuata esclusivamente per i prodotti per i quali è prevista, in relazione al sistema di attestazione della conformità (1/1+, 2+) e la relativa periodicità temporale è stabilita in base alla specifica tecnica di prodotto o con riferimento a quanto stabilito nel GNB-CPD. Nel sistema 2 non è prevista sorveglianza da parte dell'OdC e quindi la responsabilità del mantenimento della validità resta in capo al solo fabbricante. In genere, nei sistemi di attestazione che la prevedono, si effettua la prima delle VPS entro 12 (dodici) mesi dalla data della Verifica Iniziale di Certificazione, la seconda ad un anno dalla prima, la terza entro un anno dalla seconda e così via.

La sorveglianza riguarda tutti gli aspetti del FPC previsti dalle norme armonizzate e ha quindi lo scopo di verificare il mantenimento di conformità ai requisiti delle specifiche di riferimento e l'attuazione delle azioni correttive intraprese a seguito dei rilievi della VIC o delle precedenti visite di sorveglianza.

Visite supplementari non programmate, con breve preavviso, potranno essere effettuate a discrezione dell'OdC, qualora per esempio si venga a conoscenza di carenze del sistema FPC certificato o di reclami provenienti dal mercato e, nell'eventualità in cui non vengano individuate non conformità critiche e/o importanti, il loro costo rimarrà a carico dell'OdC; in caso contrario il costo sarà a carico del Fabbricante/Agente autorizzato. In questo caso l'Organizzazione non potrà ricusare il Gruppo di Audit ASACERT con l'eventuale presenza di Ispettori delle Amministrazioni abilitanti ai sensi del DM 156/03.

Il Fabbricante/Agente autorizzato certificato deve informare tempestivamente per iscritto l'OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate all'attività/azienda del Fabbricante/Agente autorizzato stesso, al sistema FPC o al prodotto certificato.

Tali modifiche potrebbero rendere necessarie variazioni al certificato e/o, a giudizio dell'OdC, un'apposita VSS. Il numero di certificato, in linea generale, accompagna la norma di riferimento. Ciò significa che se le modifiche riguardano, ad esempio, la ragione sociale, la denominazione commerciale del prodotto, ma anche le caratteristiche tecniche di un prodotto che ricade comunque all'interno della stessa norma, il certificato sarà sostituito mantenendo lo stesso numero e la stessa data di prima emissione, modificando la data di emissione corrente. Se le modifiche alle caratteristiche di un prodotto implicano il passaggio ad una differente norma di riferimento, il certificato sarà annullato e ne sarà emesso uno nuovo con un nuovo numero. In ogni caso il Fabbricante/Agente autorizzato deve restituire i certificati sostituiti/annullati.

Il mantenimento della Certificazione è soggetto alle prescrizioni riportate al punto 6.4. In particolare il mantenimento della certificazione viene concesso al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione ASACERT può, in relazione al numero ed all'importanza delle non conformità rilevate nelle VPS, effettuare Verifiche Supplementari VSS per misurare l'efficacia dei trattamenti posti in essere nonché delle azioni correttive implementate.

Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 6.4. ASACERT sospende la certificazione al Fabbricante/Agente autorizzato. Il Fabbricante/Agente autorizzato deve inviare tempestivamente le azioni correttive definite. ASACERT provvede a sottoporre al Comitato Tecnico la pratica in oggetto al fine di definire le tempistiche per l'effettuazione della VSS.

Solamente attraverso una VSS che porti nuovamente alla condizione 1, dopo aver sottoposto al Comitato Tecnico la pratica, Asacert può revocare il provvedimento di sospensione.

I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza (VPS) e delle verifiche supplementari (VSS) sono oggetto di analisi da parte del Comitato Tecnico ai fini del mantenimento della certificazione rilasciata. Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondimenti al GVI incaricato.

#### *6.6 - Estensione della certificazione ad altri prodotti*

Il Fabbricante/Agente autorizzato può richiedere all'OdC l'estensione della certificazione ad altri prodotti. L'iter per il rilascio della certificazione è il medesimo di cui ai punti 6.1-6.2-6.3-6.4 del presente Regolamento, tenute in debito conto le possibili semplificazioni dovute al fatto che l'OdC ha già valutato la struttura documentale del sistema FPC, nel caso in cui lo stesso si applichi a tutti i prodotti in questione.

## **Art. 7 - Sospensione della Certificazione**

### *7.1 - Sospensione della certificazione*

L'OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo determinato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:

- ✚ il Fabbricante/Agente autorizzato ha sospeso temporaneamente la produzione o l'applicazione del sistema FPC;
- ✚ il Fabbricante/Agente autorizzato non consente l'esecuzione delle VPS o delle VSS;
- ✚ il Fabbricante/Agente autorizzato non si rende disponibile all'effettuazione di verifiche in accompagnamento con ispettori delle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03;
- ✚ non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate;
- ✚ si verificano irregolarità nell'uso del Certificato dell'OdC;
- ✚ il sistema FPC non garantisce il rispetto dei requisiti delle specifiche di riferimento;
- ✚ l'esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC di modifiche al prodotto o al sistema FPC;
- ✚ la mancata comunicazione all'OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- ✚ la condanna del Fabbricante/Agente autorizzato per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema FPC;
- ✚ la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con carenze del prodotto o del sistema FPC;
- ✚ il Fabbricante/Agente autorizzato non rispetta, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

Il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico eventualmente convocato in riunione straordinaria. I casi di sospensione sono comunicati alle Amministrazioni abilitanti e viene conservata evidenza nel fascicolo tecnico.

La Direzione ASACERT notifica al Fabbricante/Agente autorizzato mediante lettera raccomandata con R.R. i motivi del provvedimento assunto nonché le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte del Fabbricante/Agente autorizzato della Raccomandata con RR. inviata da ASACERT.

Il Fabbricante/Agente autorizzato accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l'eventuale provvedimento di sospensione comminato.

La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l'OdC avrà accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una VSS.

Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico, eventualmente convocato in riunione straordinaria.

Le spese relative alle verifiche supplementari di sorveglianza conseguenti sono a carico del Fabbricante/Agente autorizzato.

## **Art. 8 - Revoca della certificazione**

### *8.1 - Revoca della certificazione*

L'OdC revoca la certificazione nei casi in cui il Fabbricante/Agente autorizzato:

1. non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
2. sia inadempiente rispetto alle norme cogenti del sistema FPC/prodotto;
3. cessi le attività negli impianti o per i prodotti per cui aveva ottenuto la certificazione;
4. abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema FPC/prodotto;
5. non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell'OdC.

Il provvedimento di revoca viene deliberato dal Comitato Tecnico competente, eventualmente convocato in riunione straordinaria.

La Direzione ASACERT notifica al Fabbricante/Agente autorizzato mediante Raccomandata con R.R. i motivi del provvedimento assunto. I casi di revoca sono comunicati alle Amministrazioni abilitanti e viene conservata evidenza nel fascicolo tecnico.

Alla revoca della certificazione l'Organizzazione deve pagare una penale pari al 15% dell'importo previsto per la certificazione iniziale.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte del Fabbricante/Agente autorizzato della Raccomandata con RR. inviata da ASACERT S.r.l..

Il Fabbricante/Agente autorizzato deve restituire all'OdC l'originale del certificato di conformità in suo possesso ed eliminare eventuali copie dello stesso.

Il Fabbricante/Agente autorizzato accetta ed autorizza ASACERT a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche alle Amministrazioni abilitanti ai sensi del DM 156/03, l'eventuale provvedimento di revoca comminato.

L'OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.

## **Art. 9 – Rinuncia**

### *9.1 - Rinuncia alla Certificazione da parte del Fabbricante/Agente autorizzato*

Il Fabbricante/Agente autorizzato può rinunciare alla certificazione in proprio possesso:

- ✚ nei casi di variazioni contemplate all'art. 10;
- ✚ in qualsiasi momento, con il pagamento delle attività (anche di carattere amministrativo e/o documentale) effettuate da ASACERT alla data della comunicazione della rinuncia.

Con la rinuncia alla certificazione, il Fabbricante/Agente autorizzato deve restituire ad ASACERT l'originale del certificato di conformità in suo possesso e non utilizzarne eventuali copie.

La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte di ASACERT della Raccomandata con R.R. non potendo più essere impiegata in nessun modo da parte del Fabbricante/Agente autorizzato.

La rinuncia alla certificazione è in seguito comunicata da ASACERT alle Amministrazioni abilitanti e viene conservata evidenza nel fascicolo tecnico.

## **Art. 10 – Modifica dello schema di certificazione**

I requisiti di certificazione in ambito CPD sono costituiti esclusivamente dalle norme armonizzate i cui termini temporali di applicazione sono nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale della UE. Qualsiasi variazione dei documenti del sistema di gestione della qualità di ASACERT è preventivamente comunicata e autorizzata dalle Amministrazioni abilitanti.

In caso di variazioni allo schema di certificazione, di variazioni tariffarie o contrattuali apportate da ASACERT, correlate o conseguenti anche a variazioni dei documenti di riferimento indicati all'art. 2, l'OdC ne darà comunicazione al Fabbricante/Agente autorizzato, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale il Fabbricante/Agente autorizzato dovrà uniformarsi.

Il Fabbricante/Agente autorizzato, in caso di non accettazione delle variazioni proposte, potrà rinunciare alla certificazione dandone comunicazione scritta all'OdC secondo le modalità previste.

Eventuali costi per attività di valutazione derivanti dalle sopracitate variazioni normative o regolamentari saranno a carico del Fabbricante/Agente autorizzato valutato.

## **Art. 11 – Responsabilità ed Obblighi**

### *11.1 - Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.*

La certificazione CE non solleva il Fabbricante/Agente autorizzato dalle proprie responsabilità verso i clienti ed i terzi in generale né dall'osservanza, per l'espletamento delle sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.

La certificazione riguarda solo la conformità dei prodotti indicati nel certificato o del FPC alle specifiche tecniche di riferimento.

#### *11.2 – Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso*

Nel caso giungano ad ASACERT informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulle responsabilità da prodotto o violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o servizi erogati e comunque afferenti al sistema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato Tecnico rappresentativo delle parti nonché alle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03, per quanto di competenza.

Inoltre deve comunicare immediatamente all'OdC eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti il prodotto/FPC oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge. Il Fabbricante/Agente autorizzato deve costantemente informare l'OdC sull'evolversi di tali situazioni.

#### *11.3 – Clausola di limitazione di responsabilità*

Il Fabbricante/Agente autorizzato si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.

L'OdC è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

#### *11.4 – Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche*

Il Fabbricante/Agente autorizzato certificato si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle specifiche precisate nel certificato, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

Qualora il Fabbricante/Agente autorizzato intenda modificare parti importanti della proprietà e/o dell'assetto societario, della propria struttura organizzativa (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, sospensione dell'attività oggetto di certificazione, ecc..) dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta all'OdC, che può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione di una verifica supplementare.

### **Art. 12 - Gestione del certificato di conformità**

#### *12.1 – Autorizzazione*

In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, quando applicabile, il Fabbricante/Agente autorizzato è autorizzato ad utilizzare il certificato di conformità di proprietà dell'OdC nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono.

#### *12.2 – Utilizzo del certificato di conformità*

**Il Certificato di Conformità** può essere utilizzato dal Fabbricante/Agente autorizzato certificato con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.

Il Fabbricante/Agente autorizzato certificato deve assicurare che l'utilizzo del certificato sia sufficiente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.

### *12.3 – Uso non corretto del certificato di conformità*

Nel caso si verifichi un uso non corretto del certificato di conformità (ad esempio: utilizzo nel periodo di sospensione della certificazione; successivamente all'annullamento della certificazione; estensione anche ad impianti non coperti dal certificato, ecc.), ASACERT dovrà adottare nei confronti del Fabbricante/Agente autorizzato certificato i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organizzazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non corretto del certificato.

### *12.4 – Azioni correttive*

In seguito ad uso non corretto del certificato di conformità, ASACERT richiede al Fabbricante/Agente autorizzato adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso conforme dello stesso.

In ogni caso, le azioni correttive saranno definite in relazione al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il certificato sia utilizzato non conformemente agli accordi contrattuali.

Le azioni correttive richieste da ASACERT dovranno essere immediatamente attuate dal Fabbricante/Agente autorizzato.

### *12.5 – Sospensione/revoca della certificazione*

Nel caso in cui l'uso non corretto del certificato di conformità abbia portato discredito all'immagine dell'OdC, ASACERT può sospendere/revocare la certificazione rilasciata al Fabbricante/Agente autorizzato. La notifica della sospensione/revoca sarà inviata al Fabbricante/Agente autorizzato certificato a mezzo di lettera raccomandata ed in copia alle Amministrazioni abilitanti ai sensi del DM 156/03 (come previsto agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento).

La sospensione/revoca della certificazione potrà essere decisa dall'OdC anche nel caso in cui il Fabbricante/Agente autorizzato rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso improprio o non corretto del certificato di conformità.

## **Art. 13 – Protezione dei dati personali**

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il “preventivo consenso informato” da parte del Fabbricante/Agente autorizzato è condizione essenziale per l'OdC al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività valutative e certificative. ASACERT S.r.l. garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

In particolare ASACERT S.r.l. garantisce al cliente che:

- ✚ Titolare dei dati è ASACERT S.r.l. - Via Mac Mahon, 33 – 20155 Milano.
- ✚ Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l..
- ✚ I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).
- ✚ I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.

- ✚ È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica). In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al Fabbricante/Agente autorizzato l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- ✚ L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- ✚ È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

Il Fabbricante/Agente autorizzato, informato di quanto sopra riportato, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a trattare i dati di cui al successivo elenco puntato come informazioni riservate, in conformità alla propria politica di protezione dei dati, ed in particolare a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
4. Rendere pubblici, attraverso il Registro delle Società Certificate, il sito web ASACERT e a quanto previsto dalle Amministrazioni abilitanti ai sensi del D.M. 156/03, gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione.
5. Informare chiunque lo richieda relativamente allo stato di validità della certificazione (per esempio se la certificazione è sospesa, revocata o ridotta);
6. Trattare le informazioni riguardanti il cliente provenienti da fonti diverse dal cliente stesso (p.e. da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo).

#### **Art. 14 – Reclami**

Il Fabbricante/Agente autorizzato può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'OdC. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'OdC. Reclami possono essere presentati ad ASACERT anche da clienti di Fabbricanti/Agenti autorizzati o da terze parti nei confronti dei Fabbricanti/Agenti autorizzati stessi.

L'OdC provvede a registrare i reclami e conservarli nel fascicolo tecnico di certificazione, ad analizzarli e ad informare il Fabbricante/Agente autorizzato entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

Il Fabbricante/Agente autorizzato certificato deve inoltre registrare tutti i reclami pervenuti, relativamente al sistema FPC o al prodotto certificato, adottare le opportune azioni del caso, registrarle e renderle disponibili agli ispettori ASACERT.

#### **Art. 15 – Ricorsi**

Il ricorso scaturisce dal dissenso del Fabbricante/Agente autorizzato nei confronti di una decisione presa dall'OdC nell'ambito dell'iter certificativo.

Il ricorso deve pervenire all'OdC in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti. ASACERT conferma per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, di avere ricevuto il ricorso e fornisce rapporti sui risultati e, quando applicabile, sullo stato di avanzamento.

Le decisioni relative al ricorso sono prese, riesaminate e approvate dalla direzione ASACERT e comunque non da soggetti coinvolti nei contenuti del ricorso, i quali sono comunque consultati. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal Fabbricante/Agente autorizzato, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'OdC, da un rappresentante del Fabbricante/Agente autorizzato e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

L'OdC comunica tutti i ricorsi alle Amministrazioni competenti conservando evidenza nel fascicolo tecnico.

#### **Art. 16 – Contenziosi**

Tutte le controversie non risolte con l'applicazione dell'art. 15 potranno essere deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano.

Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale Nazionale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).

Le spese sono a carico della Parte soccombente nella misura dell'80%.

L'OdC comunica tutti i contenziosi alle Amministrazioni competenti conservando evidenza nel fascicolo tecnico.

---

Per accettazione:

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.:

6 (Certificazione del Sistema FPC), 7 (Sospensione della Certificazione), 8 (Revoca della Certificazione), 9 (Rinuncia), 10(Modifica dello schema di certificazione), 11(Responsabilità ed Obblighi), 12(Gestione del certificato di conformità), 13 (Protezione dei dati personali), 14 (Reclami), 15 (Ricorsi), 16 (Contenziosi).

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_